

Memoria Difensiva:

Alla cortese attenzione de  
Il procuratore federale, Dott. Marco Saltarelli

Prima di redigere le seguenti memorie difensive, in relazione al procedimento disciplinare 01/2014 addebitato nei miei confronti dal Procuratore Federale FIGMMA, voglio iniziare con i seguenti incipit:

***“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”***

Art. 21 – Costituzione Italiana

***“Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.”***

Art. 19 – Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo.

La Costituzione Italiana, scheletro fondante della nostra democrazia e del nostro ordinamento giuridico, oltre a tutelare la libertà di pensiero e di espressione, distingue chiaramente la stessa dall'ingiuria e dalla diffamazione, accuse che ritengo prive di qualsiasi fondamento nei miei confronti.

Confido quindi che la Costituzione, nell'affermare e difendere i principi di democraticità e libertà sia anche punto di riferimento, di ispirazione e vincolo per qualsiasi Statuto e Regolamento Federale, ivi incluso quello della FIGMMA, e che la S.V. si faccia ragione della totale buona fede di quanto da me affermato in piena libertà.

Prima di addentrarmi nella disamina dei fatti da Lei imputatimi, mi preme circostanziare quanto segue: Quanto al diritto di critica e al suo discrimine con la diffamazione, recentemente la Corte di Cassazione, sez. V penale, con la sentenza n. 38971 del 20 settembre 2013, ha statuito che *"Prendendo le mosse dalla libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione nonché dall'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e di come tale libertà includa la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee o critiche su temi d'interesse pubblico, i giudici di Piazza Cavour hanno osservato come l'«esercizio del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione delle idee rende pienamente legittime anche forme di disputa polemica, nel corso di dibattiti politici, storici e scientifici nonché nelle campagne giornalistiche, che pure risultino caratterizzate dall'uso di espressioni di dura disapprovazione o riprovazione e dall'asprezza dei toni usati, purché l'esercizio della critica non trasmodi in attacchi personali, con i quali s'intenda esclusivamente colpire la sfera privata dell'offeso e non sconfini nell'ingiuria, nella contumelia e nella lesione della reputazione dell'avversario."*

Ancora, *"il riconoscimento del diritto di critica tollera, in altre parole, giudizi anche aspri sull'operato del destinatario delle espressioni, purché gli stessi colpiscano quest'ultimo con riguardo a modalità di condotta manifestate nelle circostanze a cui la critica si riferisce; ma non consente che, prendendo spunto da dette circostanze, si trascenda in attacchi a qualità o modi di essere della persona che finiscano per prescindere dalla vicenda concreta, assumendo le connotazioni di una valutazione di discredito in termini generali della persona criticata."*

Confido che, alla luce di queste premesse e di quando di seguito esporrò in mia difesa, la S.V. avrà modo di ricredersi sulle intenzioni che hanno mosso i miei interventi nella discussione oggetto di provvedimento, e che avrà modo di comprenderne la natura priva di malizia ed interessi lesivi nei

confronti del denunciante.

Denunciante, il Presidente Longo, nei confronti del quale non mancavo di riconoscere all'interno della stessa discussione anche i meriti, a riprova del fatto che le frasi sotto accusa essendo riportate in maniera incompleta e stralciate dal contesto di "botta e risposta" originario impediscono una valutazione serena e imparziale degli eventi e danno luogo ad un totale travisamento degli intenti, intenti che erano da intendersi come critici ma mai offensivi, ed in nessun caso diretti personalmente a ledere l'onorabilità del denunciante.

Quanto sopra espresso è di chiara importanza alla luce dell'Art. 13 comma 5 del Regolamento di Giustizia Sportiva, articolo che richiede che l'atto di contestazione da parte del Procuratore Federale sia sufficientemente circostanziato, mentre sembra chiaro il contrario:

Secondo quanto scritto nell'atto medesimo, la discussione si è protratta per quattro giorni, eppure solo alcuni stralci di frasi sono stati riportati. La presentazione integrale della discussione avrebbe dimostrato la totale infondatezza di quanto addottomi, circostanziando e contestualizzando la natura degli interventi e permettendo di identificare con chiarezza a chi ed a cosa fossero riferiti: necessità questa irrealizzabile data l'omissione quasi completa della discussione in oggetto.

Sempre nell'atto è specificato che si è proceduto all'acquisizione di prove documentali e di testimonianze, senza fornire alcuna indicazione circa la natura e la provenienza di detti mezzi di prova. Peraltro, essendo stata cancellata la discussione dal sito in cui si è svolta, qualunque riferimento alla medesima è vago ed approssimativo ed il mio diritto di difesa risulta fortemente limitato.

In tal senso, anche la concessione di soli 10 giorni per la stesura di una memoria difensiva, il minimo consentito dalla normativa, risulta particolarmente gravoso per chi voglia difendersi in maniera esauriente, dovendosi svolgere indagini difensive per ricostruire il "luogo informatico" ove il reato si sarebbe consumato. A questo punto sembrerebbe anche impossibile verificare se il contenuto della conversazione sia stato alterato prima di essere cancellato. Manca inoltre la possibilità di contraddire le dichiarazioni rese dai testimoni, poiché si ignora l'identità di questi e il contenuto di quelle. Tutti questi elementi concorrono a ledere il mio diritto di difesa.

Alla luce di quanto sopra, ed anche al fine di valutare l'applicabilità delle eventuali attenuanti previste dall'art. 20 del Regolamento di Giustizia sportiva, quali, per esempio, l'aver agito in stato di ira causato da una condotta ingiusta altrui o l'aver concorso un fatto doloso commesso dal danneggiato, etc. occorre che sia valutato anche il comportamento delle altre persone che hanno partecipato alla discussione; se le loro azioni non abbiano integrato altrettante ipotesi di reato o comunque se non abbiano creato un clima teso e quindi più incline a toni alterati.

Ma tutto questo appare impossibile, data la riproduzione estremamente parziale che viene data dei miei interventi: omissioni e parzialità che concorrono ad aggravare in modo indebito la mia posizione favorendo un'interpretazione errata delle intenzioni, dei significati e soprattutto dei destinatari delle mie parole, erroneamente interpretate dal denunciante e dall'accusa come insulti, offese e diffamazioni alla persona del Presidente Federale e/o della Federazione stessa.

Federazione di cui mi onoro di essere tesserato, avendo ricoperto al suo interno una carica federale (Commissione Nazionale per il titolo di Maestro di Grappling), essendomi fregiato del titolo di Maestro, Atleta Azzurro, nonché Atleta di Interesse Nazionale; ed alla quale partecipo attivamente sia come Atleta, che come Tecnico e Presidente di una ASD regolarmente affiliata. Un progetto sportivo in cui credo ed in cui ho sempre avuto fiducia.

Detto questo, mi preme affrontare direttamente quanto esposto nel verbale di procedimento a me ingiunto:

- ▲ Le frasi relative alla discussione oggetto del procedimento e contenute nel gruppo Facebook "FIGMMA FEDERAZIONE ITALIANA DI GRAPPLING MIXED MARTIAL ARTS"

sono frasi incomplete, stralciate e decontestualizzate dalla discussione originale. Discussione originale a cui non è dato libero e pubblico accesso a chiunque, essendo la stessa pubblicata su un Gruppo Facebook le cui impostazioni di privacy sono modificabili in modo arbitrario da un amministratore il quale ha provveduto ad espellermi dal gruppo stesso in occasione della discussione in oggetto, con mia grande meraviglia dato che in nessun momento ho considerato ingiuriose o offensive le mie affermazioni, anzi consideravo la discussione un momento di critica costruttiva e favorevole al dibattito ed alla democrazia interne alla Federazione.

Il gruppo stesso non è un organo ufficiale della Federazione, contrariamente alla pagina web ufficiale, altrimenti dovrebbero essere presenti verbali e comunicazioni federali circa la sua costituzione, e circa le norme di partecipazione e accesso allo stesso da parte dei soci. Accesso che, nel caso si trattasse di un organo ufficiale della Federazione, non potrebbe essere stato negato arbitrariamente ad un tesserato, come avvenuto nel mio caso, in assenza di un provvedimento disciplinare, e che risulta disponibile invece a chiunque, anche non tesserato FIGMMA, chieda di accedervi.

Non essendo il suddetto Gruppo Facebook di pubblico accesso (vi si accede tramite una richiesta di iscrizione vagliata da Amministratori NON incaricati dalla Federazione per la gestione dello stesso) e quindi non essendo esso uno spazio comunicativo ufficiale della Federazione, ritengo che esso sia a tutti gli effetti da considerarsi come un luogo di ritrovo virtuale tra soggetti privati, ed in questa ottica ho partecipato alla discussione come un momento colloquiale ed informale tra sostenitori, tesserati e non della Federazione chiamati ad uno scambio di opinioni personali circa una notizia pubblicata in via non ufficiale.

In un certo senso la divulgazione, benché parziale, delle discussioni avvenute al suo interno rappresenta una violazione della privacy del sottoscritto, essendo esse avvenute in completa buona fede attraverso un mezzo che ritenevo privato (e prova ho avuto che privato fosse dal fatto che l'Amministratore me ne abbia potuto espellere arbitrariamente).

- ▲ Ho ragione di credere inoltre che la discussione in oggetto sia stata rimossa a suo tempo dall'Amministratore del gruppo o comunque oscurata alla visualizzazione pubblica, e che quindi la S.V. sia arrivata in possesso di prove documentali adulterabili, manipolabili e comunque acquisite per vie traverse e tramite persone terze, rappresentando questo un procedimento investigativo che pone dubbi sull'autenticità e sull'integrità del materiale a Lei sottoposto dal Denunciante; difatti le frasi riportate nel procedimento ed a me attribuite risulterebbero assolutamente prive di nocività qualora, come è mio diritto che sia, vengano inserite nel loro contesto originale, nella loro integrità e complessità, rappresentando parte di un dialogo che vede protagonisti diversi tesserati ed essendo i concetti stessi delle frasi in esame comprensibile in un'ottica di "botta e risposta" con soggetti estranei al Denunciante, a volte non indirizzate al Denunciante o alla Federazione da lui rappresentata, ma rendendo a descrivere concetti di ordine generale.

Il senso e la natura stessa della discussione, allorché presentata integralmente restituirebbe le singole frasi ad un contesto che non lascia fraintendimenti e inquadra le stesse nella polemica, nell'ironia, nella satira e nella critica costruttiva, forse aspra, ma mai offensiva, volgare o diffamatoria.

Opinioni espresse senza mai scadere nell'offesa personale, ma sempre relative al merito delle azioni e delle opere dei soggetti in causa (spesso e volentieri distinti dal Denunciante e/o dalla Federazione da lui rappresentata), e per lo più tendenti a descrivere concetti generali di natura etica e morale, e per le quali mi meraviglio di essere sottoposto a procedimento e che sono certo andranno incontro a completa archiviazione da parte degli organi preposti.

Mi meraviglio altresì che l'unica frase della discussione riportata integralmente sia attribuita al sig. Longo Daniele, fratello del Presidente Longo Saverio, ed ex Procuratore Federale prima di Lei, nei confronti del quale sembra non si possa nemmeno usare l'arma innocua dell'ironia circa la sua presumibile mancanza di obiettività di giudizio (per ovvi, manifesti e palesi motivi di parentela) senza che questa ironia venga censurata dalla S.V. e riportata nel verbale di deferimento, non

capisco a quale scopo.

Come detto sopra, mi sarebbe impossibile giustificare il significato vero e profondo delle mie parole, in quanto queste sono del tutto stravolte, decontestualizzate e stralciate dal contesto, e vengono riportate in maniera parziale dando luogo a omissioni che rendono irriconoscibili i destinatari: se all'interno di un complesso dialogo a più voci omettiamo la domanda, come è possibile comprendere la risposta?

Nonostante le premesse già sviluppate, è mia intenzione analizzare le frasi che mi vengono attribuite dalla S.V. cercando, per quanto possibile a causa dei tagli e delle omissioni, e per quanto comprensibile dalla completa decontestualizzazione, di dare una mia spiegazione del senso ultimo di quanto da me scritto:

▲ “Si chiama POLITICA. Ormai chi dirige lo sport si occupa di quello”

Essa rappresenta a mio avviso una ovvietà priva di qualsiasi offesa, ingiuria o diffamazione: non è forse il nostro stesso Paese governato da una classe politica? Non sono forse politici gli amministratori locali? Non sono forse nomine “politiche” le stesse nomine di funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione?

Per quale curioso motivo il termine politica, qualora associato alla figura del Denunciante rappresenterebbe una ingiuria lesiva della sua immagine?

Dal vocabolario on-line Treccani,

POLITICA:

**a.** La scienza e l'arte di governare, cioè la teoria e la pratica che hanno per oggetto la costituzione, l'organizzazione, l'amministrazione dello stato e la direzione della vita pubblica; *le norme, i principî, le regole della p.; scrivere, trattare, discutere di politica.*

[omissis]

**d.** L'attività di chi partecipa direttamente alla vita pubblica, come membro del governo, del parlamento, di un partito, di un sindacato, di un movimento, ecc.: *p. militante, attiva; darsi alla p.; entrare in p.; ritirarsi dalla politica; fare p. (o, meno com., fare della politica), occuparsi di politica, svolgere attività politica; anche, trattare un argomento politicizzandolo, in modo non obiettivo: questo non è spiegare la storia, è fare politica!*

▲ “C'è modo e modo di aderire al Coni... Cmq per inseguire le MMA (ed i soldi che portano) si è distrutta l'immagine pura del nostro sport...”

Questa frase, di difficile interpretazione fuori dal suo contesto, rappresenta lo sfogo personale e autentico di un Atleta che ha assistito alla nascita della defunta FIGR, e che da purista del Grappling ritiene dannosa per lo sviluppo e la crescita di questo stile di lotta la vicinanza e la comunanza forzata con le Mixed Martial Arts, discipline che pur portando un introito economico maggiore alle Federazioni che le promuovono, a mio personalissimo avviso crescono e si sviluppano a detrimento delle discipline puramente lottatorie.

Non vedo in nessun modo alcun riferimento a comportamenti illeciti o scorretti da parte del Denunciante e/o della Federazione, bensì la mia frase altro non è che una personalissima opinione in merito alla gestione ed alla convivenza di discipline a mio avviso dissimili. Nessun intento diffamatorio quindi, ma solo un'espressione della mia opinione in modo privo di qualsiasi intento offensivo.

▲ “Anche la UIJJ aderisce al Coni attraverso la AICS, ed è una entità autonoma, e non per questo si è ridotta ad un circo pieno di nani ballerine e donne barbute...Non vedo l'ora di lottare accanto ai lanciatori di stelle ninja...”

Frase anche questa completamente avulsa dal suo contesto, e dal suo ruolo di risposta caustica ad un interlocutore che, una volta omesso, rende impossibile rendere il senso del dialogo stesso: strappare un sorriso ironico al lettore, con una frase dai toni grotteschi ed il cui obiettivo era solo quello di sottolineare come sia possibile mantenere una “purezza” stilistica ed una identità senza doversi accomunare a stili e discipline marziali e non, che per tradizione nulla hanno a che fare con le discipline lottatorie del Grappling.

Il riferimento alla UIJJ rappresenta solo un esempio di differente scelta gestionale: all'interno della discussione, se non erro prendo ad esempio anche la FILS (Federazione Italiana Lotta Sambo) come esempio di Federazione che, aderendo al Coni tramite un EPS, ha deciso di mantenere inalterata la propria matrice, evitando di contaminare la propria identità affiancandovi discipline estranee. Questo concetto, viene espresso con le armi sottili dell'ironia e della satira. Forse non sarà condivisibile, ma non vedo in che modo il Denunciante e la Federazione da lui rappresentato vengano chiamati in causa in maniera diffamatoria, lesiva o offensiva.

▲ “Vi ricordo che la FIGMMA é una Federazione di cui tutti siamo soci, e non una monarchia assoluta, né tanto meno proprietà privata del suo Presidente, la Federazione é di tutti. E non mi si venga a parlare di scelta obbligata presa nell'interesse comune perché di salvatore della Patria ci é bastato quello del '22”

Ancora una volta è l'estrapolazione della frase dal dialogo a creare fraintendimenti: il Denunciante in nessun momento è intervenuto personalmente nella discussione, questa frase quindi altro non è che una risposta dai toni sarcastici a chi, intervenuto a titolo personale nella discussione, auspicava ed elogiava una gestione “presidenzialistica” della Federazione ed un richiamo ad i principi di partecipazione e democraticità propri della Federazione, principi nei quali sicuramente anche il Denunciante, come me, si riconosce.

Essa quindi non è riferita né indirizzata direttamente al Longo Saverio in qualità di Presidente della FIGMMA, ma è da intendersi come una mia opinione dai toni generalisti su quale debba essere il ruolo di un Presidente Federale in risposta a chi era intervenuto nella discussione, elogiando una interpretazione poco partecipativa e collegiale delle scelte di politica sportiva da parte del Denunciante.

Non capisco in che modo possa essere considerato diffamatorio o lesivo il richiamo a principi di partecipazione e democrazia sanciti nello stesso Statuto Federale ed ai quali tutti noi tesserati ci rifacciamo.

Non credo di avere altro da aggiungere in merito al procedimento in atto, almeno in questa sede se non il fatto che mi riserverò di difendermi in tutti i gradi di giudizio previsti, avvalendomi qualora lo ritenessi opportuno del patrocinio un Avvocato, e di rivolgermi laddove necessario in ultima istanza al Tribunale Sportivo del Coni per difendere la completa buona fede del mio operato.

In conclusione chiedo alla S.V. l'immediata e completa ARCHIVIAZIONE dei procedimenti intentati a mio carico, ritenendo infondate e prive di sussistenza le accuse che mi vengono mosse.

Dato che mi viene inoltre richiesto di redigere la presente memoria difensiva e di inoltrarla in via generica “alla Federazione”, senza che sia specificata la modalità con cui tale comunicazione debba avvenire affinché essa abbia pieno valore legale, mi riservo di effettuare tale comunicazione tramite Raccomandata A/R, Fax e inoltre tramite mail ([info@figmma.it](mailto:info@figmma.it)) alla Federazione e, per conoscenza, agli Spettabili Consiglieri Federali ed ai Presidenti delle Società tesserate, secondo un principio di trasparenza.

Chiedo inoltre che la presente memoria difensiva venga pubblicata sul sito federale, di modo che i tesserati abbiano libero accesso alla sua consultazione.

Cordiali Saluti.  
Paolo Strazzullo